



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 DEL 18/07/2023

Esame delle osservazioni e approvazione variante non sostanziale n. 6 al vigente PRG, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di luglio con inizio alle ore diciotto e minuti zero nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, disposta dal Presidente con avviso scritto recapitato a ciascun Consigliere a norma dell'articolo 47 del regolamento del Consiglio comunale. Eseguito l'appello dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, si riscontra:

Cognome e Nome	Presente
1. ALLIOD Mattia - Sindaco	Sì
2. CERESA Guglielmo - Vice Sindaco	Sì
3. BARELL Roberto - Consigliere	Giust.
4. BIELER Vanda - Consigliere	Sì
5. BILLIA Giovanni Augusto Eugenio - Consigliere	Giust.
6. BRIGNOLO Stefano - Consigliere	Sì
7. CHIAVENUTO Luigi - Consigliere	Sì
8. GALLO Andrea - Consigliere	Giust.
9. LINTY Rebecca Elvira - Consigliere	Sì
10. PARODI Manuela - Consigliere	Sì
11. SILVESTRI Angelo - Consigliere	Sì

Consiglieri assegnati n. 11. In carica n. 11. Presenti n. 8. Assenti n. 3.

Assiste alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor ALLIOD Mattia, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n° 39 del 18/07/2023

OGGETTO: Esame delle osservazioni e approvazione variante non sostanziale n. 6 al vigente PRG, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

Il Consiglio comunale

Richiamata la Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, recante “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”, ed in particolare l’art. 16 (Procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti non sostanziali al PRG).

Evidenziato che l’art. 16, commi 2 e 3, della legge regionale 11/1998, recita quanto segue:

“2. Il Comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della [l.r. 56/1983](#).

3. Il Comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.”

Richiamato il vigente strumento urbanistico adeguato alle determinazioni del P.T.P. ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11/1998 mediante approvazione definitiva avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 1874 del 22 novembre 2013, con modificazioni accolte con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 16 dicembre 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta n. 55 del 31 dicembre 2013.

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 10 del 15.06.2017, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 1 al suddetto PRGC;
- n. 05 del 08.03.2018, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 2 al suddetto PRGC;
- n. 16 del 21.05.2020, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 3 al suddetto PRGC;
- n. 26 del 07.10.2021, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 4 al suddetto PRGC;
- n. 39 del 29.12.2022, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale n. 5 al suddetto PRGC.

Dato atto che:

- con Provvedimento dirigenziale del Dipartimento Ambiente – struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria n. 5492 in data 23.09.2022, recante “Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante non sostanziale (VNS) n. 5 al PRG del Comune di Gressoney-Saint-Jean, ai sensi dell’art. 12bis della L.R. 11/1998”, è stata esaminata la richiesta di modifica riguardante l’ampliamento dell’area sciabile dello snow park esistente in località Sonne ed è stato richiesto lo stralcio dell’ampliamento dello snow park esistente in loc. Sonne per mancanza di approfondimenti tecnici in merito ai fenomeni di dissesto attesi in sito;
- con nota in data 05.01.2023, acquisita agli atti dell’ente in data 05.01.2023, al prot. n. 128, lo Studio Associato GEOALPS, ha trasmesso, previo affidamento dell’incarico da parte dell’ente, la relazione geologica del versante a monte dell’area snow park denominato “Sonne”, propedeutica alla predisposizione della variante non sostanziale n. 6 al vigente strumento urbanistico, finalizzata ad approfondire i fenomeni di dissesto attesi in sito e le dinamiche di caduta massi;
- con nota in data 24.01.2023, prot. n. 606, è stato trasmesso al Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell’Assessorato regionale competente la relazione geologica del

versante a monte dell'area snow park denominato "Sonne", predisposta dallo Studio Associato GEOALPS, per le valutazioni di competenza, al fine di predisporre la variante non sostanziale n. 6 al vigente strumento urbanistico;

- con nota del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio in data 15.02.2023, prot. n. 2007, acquisita agli atti dell'ente in pari data al prot. n. 1425, a seguito della trasmissione della documentazione predisposta dallo Studio Associato GEOALPS, è stato ricordato che *la previsione di piste da sci e nuove costruzioni differenti da infrastrutture puntuali in area a elevata e media pericolosità non è comunque ammessa dalla dGR 2939/2008 e quindi la proposta di variante non sarebbe coerente con la dGR 2939/2008, a meno di ricorrere alle procedure di cui all'art. 38, c. 12 della l.r. 11/1998, sulla base della rilevanza degli interessi economici e sociali connessi alla realizzazione delle opere*, nonché è stato preso atto degli esiti delle verifiche condotte dai tecnici incaricati, dalle quali emerge che *l'area indicata come sciabile non risulta essere interessata da dinamiche di caduta massi, come da modellistica specifica predisposta*;
- con nota del Comune di Gressoney-Saint-Jean in data 17.02.2023, prot. n. 1317, inoltrata al Dipartimento Ambiente – struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, tenuto conto che l'ampliamento dell'area sciabile dello snow park esistente in località "Sonne" è già stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS nell'ambito della variante non sostanziale n. 5 al PRG di Gressoney-Saint-Jean, come da Provvedimento dirigenziale n. 5492 in data 23.09.2022, è stato richiesto di escludere dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS la successiva variante non sostanziale n. 6 al PRG riguardante unicamente l'ampliamento dell'area sciabile dello snow park esistente in località "Sonne", nel rispetto delle indicazioni riportate nell'allegato parere espresso dal competente dipartimento regionale.
- con nota del Dipartimento Ambiente – struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria in data 01.03.2023 prot. n. 1668, acquisita agli atti dell'ente in data 02.03.2023 al prot. n. 1614, a seguito degli approfondimenti tecnici eseguiti dai tecnici incaricati dal Comune riguardanti le valutazioni dei rischi derivanti dall'eventuale caduta massi, è stato richiesto al Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio se *possano ritenersi soddisfatte favorevolmente le necessità di informazioni ed elementi valutativi mancanti nella documentazione che era stata sottoposta a procedura di verifica di VAS nell'ambito della variante non sostanziale n. 5*;
- con nota in data 17.03.2023, prot. n. 2100, acquisita agli atti dell'ente in pari data al prot. n. 2184, il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio del competente Assessorato regionale ha precisato che le valutazioni relative ai rischi di caduta massi integrano le informazioni mancanti nella documentazione che era stata sottoposta a procedura di verifica di VAS nell'ambito della variante non sostanziale n. 5 al PRGC;
- con nota in data 20.03.2023 prot. n. 2125, acquisita agli atti dell'ente in pari data al prot. n. 2184, il Dipartimento Ambiente – struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria relativamente alla modifica *"ampliamento dell'area sciabile dello Snow Park esistente in loc. Sonne"* ha ritenuto che la stessa non debba essere sottoposta ad una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998;
- con nota in data 29.03.2023, acquisita agli atti dell'ente in pari data al prot. n. 2495, l'Arch. Solange Coquillard, in qualità di professionista incaricato dall'Amministrazione comunale, ha inoltrato gli elaborati aggiornati afferenti alla variante non sostanziale (VNS) n. 6 al PRGC, riguardanti unicamente l'*"ampliamento dell'area sciabile dello snow park esistente in loc. Sonne"* per avviare le procedure per l'adozione e l'approvazione della variante non sostanziale n. 6 al PRGC;
- con nota prot. n. 2531 il Comune di Gressoney-Saint-Jean, in data 30.03.2023, ha inoltrato al Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, la richiesta di acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 16, al fine di avviare la procedura per l'adozione della variante non sostanziale n. 6 al PRGC;
- con nota rilasciata in data 13.04.2023 prot. n. 2996 e acquisita agli atti dell'ente in pari data al prot. n. 2957, il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, in merito all'ampliamento dell'area sciabile a servizi dell'esistente snow park "Sonne", ha espresso parere favorevole all'adozione della variante non sostanziale al PRGC, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 16;

- con propria deliberazione n. 28 del 04.05.2023 si è provveduto all'adozione della variante non sostanziale n. 6 al vigente PRG, ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;
- la sopra citata deliberazione n. 28 del 04.05.2023 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line e nel sito web dell'ente in pubblica visione per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, dal 11.05.2023 al 26.06.2023, nonché è stata trasmessa in data 11.05.2023, con nota prot. n. 3763, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni;
- in data 11.05.2023, con nota prot. n. 3762, è stato diramato l'avviso di deposito degli atti inerenti alla variante non sostanziale n. 6 al vigente strumento urbanistico.

Rilevato, inoltre, che la società Monterosa S.p.A., con sede legale in loc. Stafal n. 17 in Gressoney-La-Trinité – C.F. e P.IVA 00627050073, con nota in data 29.05.2023, prot. n. 2279/GM/ar, acquisita agli atti dell'ente in data 01.06.2023 al prot. n. 4495, ha presentato le seguenti osservazioni alla variante non sostanziale n. 6 al PRG, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 in data 04.05.2023, oltre che alla variante non sostanziale n. 5 al PRG, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 29.12.2022, di seguito integralmente riportate:

- Osservazioni alla variante non sostanziale al PRGC nr. 5 - approvazione con delibera del consiglio comunale n. 39 del 29/12/2022:
 - *La variante non sostanziale nr. 5 nella zona di Sonne aveva lo scopo di correggere l'errore materiale a seguito del mancato inserimento dell'area sciabile di Sonne nel PRGC. L'inserimento del retino LM inerente la "Costruzione di un fabbricato inteso come infrastruttura a servizio delle attività esistenti, ad uso biglietteria, uffici e deposito, avente dimensioni massime pari a 90,00 m²" si prefigura invece come intervento di pianificazione e non come correzione di errore materiale.*
 - *La zona individuata con retino LM per la "costruzione di un fabbricato inteso come infrastruttura a servizio delle attività esistenti, ad uso biglietteria, uffici e deposito, avente dimensioni massime pari a 90,00 m²" è in contrasto con la classificazione della stessa zona come pista.*
 - *La zona individuata con retino LM per la "costruzione di un fabbricato inteso come infrastruttura a servizio delle attività esistenti, ad uso biglietteria, uffici e deposito, avente dimensioni massime pari a 90,00 m²" è in contrasto con gli usi di pista che Monterosa Spa intende fare nell'area in quanto è già presente con tappeti al servizio del campo scuola. Monterosa Spa ha già evidenziato a codesto Comune la volontà di allungare ulteriormente il tappeto. Infatti la zona individuata dalla Monterosa Spa per il necessario edificio a servizio della pista è posizionata a nord rispetto a dove indicata dal retino LM.*
 - *La tabella EH4 delle Norme Tecniche di Attuazione antecedenti l'aggiornamento delle stesse alla variante non sostanziale nr. 5 prevedevano:*
"Gli interventi di nuova costruzione sono previsti esclusivamente per usi legati allo sci alpino, con le relative infrastrutture, di un parco giochi invernale e la realizzazione di centri di turismo equestre, in quest'ultimo caso per un massimo di m² 100 di Sur complessiva. La possibile realizzazione di nuove costruzioni per usi di cui all'art. 10 comma 3 lettera w) delle NTA dovrà tenere conto delle possibili interferenze tra queste e la prevalente attività sciistica ammessa nella sottozona per cui tali realizzazioni non potranno costituire pregiudizio allo svolgimento delle attività legate allo sci alpino nonché alle relative infrastrutture".
Monterosa Spa ritiene che fosse già chiara la possibilità di costruire l'infrastruttura a servizio del parco giochi invernale (biglietteria, deposito e bagni pubblici) e che quindi l'inserimento del capoverso nella variante non sostanziale nr. 5 "una biglietteria con relativo deposito a servizio dello Snow Park con Sc massima ammessa pari a 90 m² e altezza massima ammessa pari a 6 m nell'area individuata con retino di speciali limitazioni LM" sia inutile rispetto a quanto previsto in precedenza.
- Osservazioni alla relazione illustrativa e modificazioni della variante non sostanziale al PRGC nr. 6 - adozione con delibera del consiglio comunale n. 28 del 04/05/2023:
 - *capitolo 2) pagina 5 "negli interessi della Monterosa Spa" si evidenzia che la modifica del PRGC riveste carattere di interesse generale per la collettività e il Comune e non già per un soggetto privato;*
 - *capitolo 2) pagina 6 "all'area Ronken o alla funivia" sostituire funivia con seggiovia;*

- *capitolo 2) pagina 6) “area a doppia valenza estate/inverno” togliere la parola estate in quanto area soggetta ad attività agricolo/pastorale in contrasto con quanto dichiarato successivamente;*
- *capitolo 2) pagina 6 “non va ad interferire con le attività agricole presenti, non altera nel complesso i caratteri tipici del sistema agricolo in quanto le attività legate al parco invernale hanno uso prevalentemente stagionale” in contrasto con quanto dichiarato in precedenza (area a doppia valenza estivo/inverno).*

Rilevato che la struttura Pianificazione territoriale dell’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, con nota in data 19.06.2023, prot. n. 7009, acquisita agli atti dell’ente in data 20.06.2023 al prot. n. 5096, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, il parere favorevole di competenza, in merito agli aspetti prettamente urbanistici e pianificatori, non avendo osservazioni da formulare.

Dato atto, altresì, che la sopra nota in data 19.06.2023, prot. n. 7009 della struttura Pianificazione territoriale dell’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, ha rammentato al Comune che la variante non sostanziale in oggetto dovrà essere approvata entro sei mesi dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 20 (misure di salvaguardia), comma 4, della l.r. 11/1998, richiedendo altresì la trasmissione degli elaborati informatici successivamente all’atto di approvazione.

Precisato che l’art. 16, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 11/1998, recita quanto segue:

“4. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione.

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale”.

Visto l’art. 20 (Misure di salvaguardia), comma 4, della legge regionale 11/1998, il quale prevede che la variante non sostanziale debba essere approvata entro sei mesi dalla sua adozione, pena la decadenza della stessa.

Evidenziato che il professionista incaricato, arch. Solange Coquillard, per la stesura della variante non sostanziale di cui trattasi, a seguito della trasmissione da parte del Comune delle note sopra citate riguardanti le osservazioni formulate al procedimento in esame, ha provveduto ad apportare i conseguenti adeguamenti alla variante non sostanziale n. 6 al vigente PRG, recependo unicamente le osservazioni formulate dalla società Monterosa S.p.a. in merito alla variante in esame, non prendendo quindi in esame le osservazioni formulate dalla società Monterosa S.p.a. in merito alla variante non sostanziale n. 5 al PRG, in quanto la stessa risulta già approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29.12.2022 ed efficace sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) n. 3 in data 17.01.2023.

Richiamati gli elaborati relativi alla variante non sostanziale n. 6 al vigente PRG, redatti dall’arch. Solange Coquillard, acquisiti agli atti dell’ente in data 23.06.2023, con nota prot. n. 5309, di seguito indicati:

- Relazione VNS n. 6;
- Relazione RP VNS n. 6;
- Tavole prescrittive P3a1, P3b1, P3c3, P4a1, P4b1, P4c3.

Richiamato lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consigliare n. 9 del 2 aprile 2020, entrato in vigore in data 5 maggio 2020 e, in particolare, l’articolo 16, comma 1, che attribuisce al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera l) (“adozione dei piani territoriali e urbanistici”) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, la competenza in merito all’approvazione dei piani urbanistici, ivi comprese le relative varianti.

Udito pertanto il Sindaco Mattia Alliod illustrare il contenuto dell’atto in esame, in particolare precisando che durante il periodo di pubblicazione e di deposito in pubblica visione della deliberazione di adozione, in data 11.05.2023, della variante in questione sono pervenute osservazioni, in particolare da parte della società Monterosa S.p.a., interamente recepite dal professionista incaricato per quanto attiene la variante non sostanziale n. 6 al vigente PRG, per

cui è possibile procedere all'approvazione della stessa. Il Sindaco precisa, inoltre, che le osservazioni formulate dalla medesima società Monterosa S.p.a. in merito alla variante non sostanziale n. 5 al PRG non sono state prese in considerazione, in quanto la variante risulta già approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29.12.2022 ed efficace sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) n. 3 in data 17.01.2023.

Considerato che la variante non sostanziale n. 6 al PRG di cui trattasi risulta coerente con le norme del P.T.P.

Dopo breve esame e discussione in merito al contenuto della variante urbanistica in esame.

Richiamati:

- la legge regionale 06.04.1998, n. 11, recante "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta";
- la legge regionale 10.04.1998, n. 13, recante "Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)";
- la legge regionale [26 maggio 2009, n. 12](#), recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009";
- la legge regionale 07.12.1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02.04.2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 10.11.2020, in vigore dal 17.12.2020;
- il regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 07.05.2012 e le modifiche apportate con deliberazione consiliare n. 20 del 30.06.2022.

Atteso che il Responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato l'ininfluenza del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1, del vigente Regolamento di contabilità.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/200-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Ritenuto sussistere le motivazioni per procedere all'approvazione della variante non sostanziale n. 6 al PRG, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

Procedutosi a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

Presenti: n. 8
Assenti: n. 3
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 0
Astenuiti: n. 0

Visto l'esito della votazione, il Consiglio comunale

D E L I B E R A

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 6 al PRG del Comune di Gressoney-Saint-Jean descritta negli elaborati allegati predisposti dall'arch. Solange Coquillard, che formano parte integrante del presente atto.
3. **Di demandare** all'ufficio tecnico comunale l'attivazione, ai fini dell'efficacia della variante non sostanziale n. 6 al PRG, delle procedure previste dall'articolo 16, commi 5 e 6 della

legge regionale 11/1998, consistenti nella pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente atto e nella trasmissione del medesimo, entro 30 (trenta) giorni, unitamente agli atti della variante, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

4. **Di dare atto** della coerenza al P.T.P. della presente variante non sostanziale allo strumento urbanistico.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(F.to : Mattia ALLIOD)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il responsabile del servizio finanziario:

☐ Rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

☐ Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

☒ Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'influenza del parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario
(F.to Viola JACCOND)

Il responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

Il Responsabile del servizio interessato
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario esprime il parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Gressoney-Saint-Jean, lì 18/07/2023

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 19/07/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 19/07/2023

Il Responsabile
(F.to Monica MALIS)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 19/07/2023

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean, lì 19/07/2023

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)